

INFORMATICA DI REGISTRO AI  
SEMI DELL'ART. 82  
COMMA 3 E COMMA 5  
DEL CODICE DEL  
TERZO SETTORE

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**  
**"TELEFONO AZZURRO ROSA ODV"**

**ART.1 – Denominazione**

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Dlgs. N.117/2017 (Codice del Terzo Settore) l'associazione denominata: "TELEFONO AZZURRO ROSA ODV" (di seguito "Associazione"). L'utilizzo dell'acronimo ODV è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

**ART.2 – Sede**

L'Associazione ha sede legale in via SAN ZENO N. 174 nel comune di BRESCIA.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite e soppresse sedi operative e/o secondarie.

**ART.3 – Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

**ART.4 – Scopo**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi.

In particolare l'Associazione ha i seguenti scopi:

- A) Fornire un servizio gratuito di volontariato quotidiano, senza alcun scopo di lucro alle famiglie, mediante ascolto telefonico, per segnalazioni di bambini, giovani e donne che sono vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica, trascuratezza fisica o affettiva.
- B) Cercare, nei limiti del possibile e in rispetto delle normative vigenti e future, di porre soluzione reale a quelle che sono le finalità a cui si fa riferimento.
- C) Gestione di centri di pronto intervento ed accoglienze per donne e minori vittime di violenze ed in stato di disagio.
- D) L'adesione a comitati o altre organizzazioni a valenza sociale che operino nell'ambito dei minori e delle donne vittime di violenze ed in stato di disagio.
- E) Stipulare convenzioni con Istituzioni ed Enti pubblici e soggetti privati per la gestione di servizi a valenza socio-assistenziali su tutto il territorio nazionale ed internazionale.
- F) Promuovere corsi di aggiornamento professionale sul disagio minorile e sulla violenza su donne e minori per operatori sociali.
- G) Promuovere parchi giochi ed altri eventi ludici e/o culturali rivolti a sensibilizzare la cultura della non violenza sui minori e sulle donne.
- H) Possibilità di accedere a mutui ed a prestiti per il raggiungimento degli scopi sociali.

## **ART.5 – Attività**

Per la realizzazione dello scopo sociale, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, riconducibili al settore di attività di cui all'art.5, comma 1 lettera w) del d.lgs. n.117/2017: promozione dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto Ministeriale n.107 del 19 maggio 2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## **ART.6 – Soci. Ammissione**

Possono essere soci dell'Associazione, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, accettano integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali e che versano la quota associativa. Quest'ultima non è trasferibile ad alcun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

## **ART.7 – Diritti e doveri dei soci**

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- I. a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse ed alla vita associativa in genere;
- II. a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;
- III. ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- IV. di esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell'Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente.

I soci sono tenuti:

- I. a sostenere le finalità dell'Associazione;

*Stano Giannetti*

- II. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- III. a versare alle scadenze stabilite le quote sociali.

#### **ART.8 – Perdita della qualifica di socio**

Il rapporto associativo si scioglie, per morte, per recesso, per esclusione o per decadenza. Il recesso diviene efficace con la ricezione, da parte del Consiglio Direttivo, della relativa comunicazione. L'esclusione può essere disposta per mancato rispetto delle norme statutarie e/o regolamentari e/o comportamentali e/o comportamenti del socio ritenuti contrastanti con tutte le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni; la decadenza viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo di esclusione o decadenza, gli interessati possono proporre ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

#### **ART.9 – Volontari**

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purchè non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART.10 – Gli organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;

*Stefano Giannetti*

- l'Organo di Revisione legale dei conti, ove nominato, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche sono elettive.

Le cariche sono esercitate gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ART.11 – L'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea ordinaria:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. nomina e revoca, quando obbligatorio per Legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per Legge, il bilancio sociale;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

#### **ART.12 – Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) contenente luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota associativa. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

*Stano Gibonetti*

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che alla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

#### **ART.13 – Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a sette membri (n numero dispari), designati fra i soci. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi non eletti, che dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorchè questo elenco fosse esaurito, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e spetterà all'Assemblea nominare il nuovo organo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- nominare al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente;
- deliberare in merito all'ammissione dei soci;
- deliberare l'ammontare della quota associativa annuale e il termine per adempiere;
- deliberare in merito all'esclusione e decadenza dei soci;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare in ordine al bilancio preventivo;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio e, qualora obbligatorio per Legge, del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte;

*Liliana Giannetti*

- nominare, eventualmente, un Segretario e/o un Tesoriere;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano riservati dalla Legge o dallo statuto ad altri organi sociali.

Il Consiglio Direttivo può conferire deleghe di funzioni da attribuire al Presidente o ad altri singoli consiglieri.

#### **ART.14 – Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei presenti. La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) contenente luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### **ART.15 – Presidente e Vice Presidente**

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- assumere nei casi di urgenza i provvedimenti necessari ed indifferibili per il funzionamento dell'Associazione, sottoponendoli al Consiglio Direttivo appositamente convocato entro quindici giorni.

#### **ART.16 – Organo di controllo e di Revisione legale dei conti**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art.2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso L'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

*Luca Giberto*

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale, ove obbligatorio, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **ART.17 – Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. quote associative;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Per l'attività di interesse generale prestata, L'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **ART.18 – Divieto di distribuzione degli utili**

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART.19 – Esercizio finanziario e bilancio**

L'Esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il bilancio di esercizio redatto secondo le Linee Guida approvate con decreto ministeriale ai sensi del Codice del Terzo Settore che documenta, tra l'altro, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.

Laddove ne ricorrano i presupposti di Legge il Consiglio Direttivo predispose il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.



#### **ART.20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs n.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea.

#### **ART.21 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i.) e per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

*Luca Grennetti*

**Registrazione di Atto Privato**

Il 22/08/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM4 , serie 3 , numero 3138

data di stipula: 30/11/2023

ident.vo telematico: TM424L003138000FF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 98037450172

**DATI GENERALI DELL'ATTO**

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

**SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO**

98037450172				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: